

Visto, in particolare l'art. 8, comma 2, del soprarichiamato decreto ministeriale 3 giugno 2026 n. 264637, che stabilisce i requisiti per la conferma ministeriale dell'incarico al consorzio;

Considerato che le condizioni previste all'art. 8, del soprarichiamato decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «prodotti a base di carne» individuata all'art. 4, comma 1, lettera f), del medesimo decreto, rappresenta almeno il 66% della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento e che i soci del consorzio rappresentano almeno il 51% dei soggetti, inseriti nel sistema di controllo, della categoria individuata all'art. 5, comma 1, lettera f), del medesimo decreto;

Considerato che tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio di tutela della DOP Salamini italiani alla cacciatora - Consorzio cacciatore italiano, con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 9 aprile 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 166894 e dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Salamini italiani alla cacciatora», IFCQ Certificazioni S.r.l., con nota prot. 7617/2026/SIAC-BG-3559, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in data 5 maggio 2026, con n. 209937;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della DOP Salamini italiani alla cacciatora - Consorzio cacciatore italiano a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salamini italiani alla cacciatora»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 13 gennaio 2005, successivamente confermato, al Consorzio di tutela della DOP Salamini italiani alla cacciatora - Consorzio cacciatore italiano, con sede legale in Strada 4, palazzo Q8 - 20089 - Rozzano (MI), a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salamini italiani alla cacciatora».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 13 gennaio 2005 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A03944

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 28 luglio 2026.

Modalità di valutazione dei titoli per l'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL MARE

Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni. Legge quadro sulle aree protette e, in particolare, l'art. 9, comma 11, come modificato dall'art. 2, comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha istituito presso il Ministero dell'ambiente un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco;

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ai sensi del quale «con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonché le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;



Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e, in particolare, l'art. 7;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 102 del 29 aprile 2021, che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in «Ministero della transizione ecologica», ampliando le competenze in materia di politiche energetiche;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - dell'11 novembre 2022, che prevede che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, che ha previsto l'istituzione della Direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 2023, registrato alla Corte dei conti al n. 378 in data 13 febbraio 2023, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Loredana Gulino l'incarico di Capo del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2024 con il quale è stato conferito l'incarico di direttore generale della direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM) al Contrammiraglio (CP) Francesco Tomas;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 gennaio 2026, n. 29, con il quale è stato adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 6 maggio 2026, n. 29, recante parziale modifica al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adottato con decreto ministeriale 30 gennaio 2026, n. 29;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2026, n. 109, «Regolamento recante albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 146 del 26 giugno 2026;

Considerato che l'art. 3, comma 2, del richiamato decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2026, n. 109, dispone che «La valutazione dei titoli di cui all'art. 2, ai fini del giudizio di idoneità, è effettuata secondo le modalità definite con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e aggiornato ogni quattro anni. Nel decreto di cui al primo periodo sono individuati i criteri di valutazione dei titoli di cui all'art. 2 e sono stabiliti i punteggi minimi e massimi attribuibili al possesso dei titoli medesimi. Le modalità di valutazione dei titoli di cui all'art. 2 possono essere integrate con bando di cui all'art. 1»;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 2026, n. 109, e dei punteggi minimi e massimi attribuibili al possesso dei titoli medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di valutazione

1. Ai fini del giudizio di idoneità per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco nazionale, la valutazione dei titoli e dei requisiti previsti all'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2026, n. 109, tiene conto dell'esperienza maturata in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversità, nella pubblica amministrazione o presso altri enti, organismi, fondazioni e nel campo delle libere professioni, in particolare, a titolo esemplificativo: delle esperienze direzionali di tipo gestionale; della formazione professionale nella gestione di ambienti naturali; dell'esperienza nella realizzazione di obiettivi strategici e di collaborazione con organi istituzionali di enti e vertici di organizzazioni complesse; dell'esperienza nella gestione di risorse umane, finanziarie e tecnologiche; dell'esercizio di funzioni di *leadership* e di autonomia d'iniziativa.



Art. 2.

Punteggi

1. Sono iscritti all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco nazionale i candidati che ottengono, per i titoli e per i requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2026, n. 109, il punteggio minimo di seguito riportato:

a) «requisiti ed esperienze professionali» minimo 18/30;

b) «titoli di studio» minimo 12/20;
per un totale pari ad almeno 30/50.

Art. 3.

Bando di concorso

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1 e all'art. 2, il bando di concorso prevederà la specifica e l'integrazione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi.

Roma, 28 luglio 2026

Il direttore generale: TOMAS

26A03945

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 luglio 2026.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.a.» di Rozzano ed estensione del riconoscimento alla sede di Milano, via F. Nava 31.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e dall'intervenuto decreto legislativo 31 marzo 2026, n. 67 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che ogni quattro anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei

requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute del 25 settembre 2023, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato, per la disciplina di «malattie immunodegenerative», il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.a.», per la sede di Rozzano (MI), via Manzoni n. 56;

Vista la pec del 18 settembre 2025 con la quale l'IRCCS di diritto privato «Humanitas Mirasole S.p.a.», c.f. 10125410158 - P. IVA 10982360967, ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico per la sede di Rozzano - via Manzoni n. 56 - ed ha, altresì, domandato l'estensione del riconoscimento del carattere scientifico per la sede di Milano - via Francesco Nava n. 31 - trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del suddetto decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Visto che, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato, a parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute del 25 settembre 2023, sentita la Regione Lombardia, sono individuate per l'IRCCS di diritto privato «Humanitas Mirasole S.p.a.», le aree tematiche di afferenza di «cardiologia-pneumologia», «ematologia e immunologia», «gastroenterologia» e «oncologia», relativamente alla sede di Rozzano (MI), via Manzoni n. 56;

Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione nominata con decreto direttoriale del 22 dicembre 2025, redatta a seguito della *site-visit* presso l'IRCCS di diritto privato «Humanitas Mirasole S.p.a.» del 12 marzo 2026 presso l'Humanitas Research Hospital (ICH), sede di Rozzano - via Manzoni n. 56 - e del 13 marzo 2026 presso l'Humanitas San Pio X (SPX), sede di Milano - via Francesco Nava n. 31;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la nota prot. n. A1.2026.0547088 del 3 luglio 2026, con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione

